

COMUNE DI PAVIA

Misure eccezionali preordinate a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e altro. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 di interdizione dell'utilizzazione di talune aree pubbliche o comunque aperte al pubblico (Ponte Coperto sul Ticino e gradini della scalinata del Duomo di Pavia, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro)

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ 1'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33;

Richiamati:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino a tutto il 31/07/2020, lo stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- ✓ il d.p.c.m. 17/05/2020;
- ✓ l'ordinanza del Presidente della regione Lombardia 29/05/2020, n. 555;

Considerato che:

- ✓ l'attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria, tale dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri il 31/01/2020 fino a tutto il 31/07/2020, impone di adottare ogni dovuta precauzione preordinata a garantire in modo generalizzato il rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), anche e soprattutto nei luoghi pubblici e comunque aperti al pubblico;
- l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]";
- l'art. 1, comma 9 del d.l. 16/05/2020, n. 33 prevede espressamente che "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro":



- l'attuale situazione di emergenza igienico-sanitaria impone particolare rigore nell'adozione delle misure di gestione professionale del rischio da diffusione del virus COVID-19 con particolare riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone allo scopo precipuo di evitare assembramenti, i quali, per loro natura, compromettono il rispetto della misura di distanziamento sociale interpersonale di 1 metro;
- ✓ tale situazione di oggettivo pericolo si concretizza lungo i marciapiedi del Ponte Coperto sul fiume Ticino meta di stazionamento incontrollato di giovani e non più giovani su entrambi i lati della marciapiedatura e sui parapetti fra l'una e l'altra colonna e sui balconcini, i quali, sfuggendo al controllo continuato, creano assembramento;
- ✓ lo stazionamento de quo nella sua duplice forma crea occasione di bivacco, con consumazione di cibo e soprattutto di bevande, anche alcooliche, situazione che si ripercuote sul decoro urbano e sulla corretta preservazione del bene storico culturale che sono proprie del Ponte Coperto sul Ticino;
- ✓ l'occupazione pressoché continuativa delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino obbliga i passanti a utilizzare la parte carrozzabile, percorsa da autovetture e veicoli in generale, creando, in aggiunta, situazione di continua esposizione a pericolo di investimento, con conseguente pericolo di danno fisico e lesione del bene primario della salute;
- ✓ analoga situazione si verifica sui gradini della scalinata del Duomo di Pavia, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro, luoghi di aggregazione, atteso che essa dà luogo ad assembramenti tendenzialmente incontrollati, sovente caratterizzati da schiamazzo, con concomitante offesa al valore culturale del luogo, suscettibile di arrecare nocumento all'ambiente, al patrimonio culturale, con pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana;
- ✓ la situazione di attuale restrizione dovuta all'emergenza COVID-19, unitamente all'inverarsi dell'offesa ai valori cui è affidata la preservazione da parte dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 impone di limitare la fruizione delle marciapiedature e la seduta sui parapetti del Ponte Coperto sul Ticino se non per utilizzare le prime per il naturale transito dei pedoni, vietando in modo del tutto conseguenziale ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione fino a tutto il 31/07/2020;
- ✓ in analogo modo, si impone la limitazione dell'utilizzazione, in questa prima fase, dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro, inducendo a vietare esplicitamente ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione per identica estensione temporale;
- ✓ tutte le misure preordinate all'interdizione dell'utilizzazione delle aree pubbliche e comunque aperte al pubblico sopra evidenziate appaiono idonee, adeguate e proporzionate a garantire il rispetto del preminente valore della salute pubblica espressamente tutelato dall'art. 32 Cost. e dei valori della tutela del patrimonio storico e culturale, anch'essi costituzionalmente tutelati, rispetto ai quali soccombono le aspettative all'aggregazione indiscriminata e incontrollata delle persone, i cui comportamenti tenuti nelle fattispecie che qui si intendono vietare, oltre ad essere di grave incuria e degrado del territorio, arrecano un danno specifico all'ambiente, al patrimonio culturale, e sono comunque di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, oltre a costituire, in quanto tali, eventi di moltiplicazione del rischio di contagio da COVID-19, perché, in ragione del loro dispiegarsi, vanificano di fatto l'obbligo giuridicamente sanzionato di rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale di almeno 1 metro e di utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale;

Ritenuto, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati di vietare dallo 06/06/2020 fino a tutto il 31/07/2020, in quanto costituenti assembramento:

- a) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino e dell'utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l'una e l'altra sua colonna e sui balconcini;
- b) ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro;
- c) di prevedere e rammentare che in caso di contravvenzione alla presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 3.000,00, salvi e impregiudicati i reati in cui i contravventori fossero incorsi;
- d) di pubblicare il presente decreto all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Pavia

ORDINA NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE

- 1. di vietare, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, dallo 06/06/2020 fino a tutto il 31/07/2020, ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione delle marciapiedature del Ponte Coperto sul Ticino e dell'utilizzazione quale seduta dei parapetti fra l'una e l'altra colonna e sui balconcini, in quanto costituenti assembramento;
- 2. di vietare, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di contagio nonché per garantire la preservazione e l'adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati, dallo 06/06/2020 fino a tutto il 31/07/2020, ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione dei gradini della scalinata del Duomo, della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Teodoro in quanto costituenti assembramento;
- 3. di prevedere e rammentare che in caso di contravvenzione alla presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 3.000,00, salvi e impregiudicati i reati in cui i contravventori fossero incorsi;
- **4. di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia

ORDINA ALTRESI'

ai competenti **organi di vigilanza** e della **forza pubblica** di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a) Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- b) Al Questore di Pavia
 - Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

- d) Al Dirigente del Settore 8 Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per quanto di competenza Comandante della Polizia Locale
- e) Al Dirigente del Settore S Servizio Mobilità per quanto di competenza;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010,
 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Il Sindaco Mario Fabrizio Fracassi

